



COMUNE DI CESENATICO

PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA



REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 25.02.2000, esecutiva dal 10.03.2000

Modificato con Delibera Consiliare n. 120 del 21.12.2001, esecutiva dal 19.01.2002

Modificato con Delibera Consiliare n. 15 del 04.03.2005, esecutiva dal 22.03.2005

Modificato con Delibera Consiliare n. 10 del 23.03.2007

Modificato con Delibera Consiliare n. 23 del 19.03.2009, esecutiva dal 01.04.2009

Modificato con Delibera Consiliare n. 27 del 03.04.2012, esecutiva dal 01.01.2012

Modificato con Delibera Consiliare n. 51 del 30/07/2015, esecutiva dal 01.01.2015

Modificato con Delibera Consiliare n. 20 del 27/03/2018

Modificato con Delibera Consiliare n. 36 del 28/03/2019

Modificato con Delibera Consiliare n. 47 del 29/09/2020

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: Definizioni
- Articolo 2: Ambito e scopo del Regolamento
- Articolo 3: Entrate tributarie comunali
- Articolo 4: Agevolazioni tributarie
- Articolo 5: Aliquote e tariffe

TITOLO II ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

- Articolo 6: Forma di gestione delle entrate
- Articolo 7: Il Funzionario Responsabile del Tributo
- Articolo 8: Dichiarazione Tributaria
- Articolo 9: Attività di controllo
- Articolo 10: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Articolo 11: Avviso di accertamento e liquidazione
- Articolo 12: Notificazione
- Articolo 13: Contenzioso

TITOLO III DIRITTO DI INTERPELLO

- Articolo 14: Oggetto
- Articolo 15: Presentazione dell'istanza di interpello
- Articolo 16: Requisiti dell'istanza di interpello
- Articolo 17: Adempimenti del Comune
- Articolo 18: Efficacia della risposta fornita dal Comune

TITOLO IV RISCOSSIONI, RIMBORSI E TERMINI

- Articolo 19: Riscossione
- Articolo 20: Sospensione e dilazione dei termini
- Articolo 21: Rimborsi
- Articolo 22: Compensazioni

TITOLO V LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E SANZIONI

- Articolo 23: Criteri generali
- Articolo 24: Pagamenti su denuncia e/o versamento diretto da parte del contribuente
- Articolo 25: Pagamenti richiesti al contribuente a seguito di attività di controllo da parte dell'ente
- Articolo 26: Recupero di crediti nell'ambito di procedure concorsuali

Articolo 27: Cause di non punibilità

TITOLO VI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 28: Principi generali

Articolo 29: Ambito di applicazione dell'Istituto dell'Accertamento con adesione

Articolo 30: Competenza per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

Articolo 31: Avvio del procedimento

Articolo 32: Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

Articolo 33: Procedimento ad iniziativa del contribuente

Articolo 34: Effetti dell'invito a comparire

Articolo 35: Atto di accertamento con adesione

Articolo 36: Perfezionamento della definizione

Articolo 37: Effetti della definizione

Articolo 38: Sanzioni a seguito di adesione ed omessa impugnazione.
Riduzione della sanzione

TITOLO VII RECLAMO E MEDIAZIONE

Articolo 39: Oggetto

Articolo 40: Modalità di presentazione dell'istanza

Articolo 41: Competenza in merito alla valutazione

Articolo 42: Valutazione

Articolo 43: Perfezionamento dell'accordo di mediazione e sanzioni

TITOLO VIII AUTOTUTELA

Articolo 44: Potere di esercizio di autotutela

Articolo 45: Funzionario responsabile competente a procedere al riesame dell'atto

Articolo 46: Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di auto- Accertamento

Articolo 47: Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo

Articolo 48: Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

Articolo 49: Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo

Articolo 50: Conclusione del procedimento di riesame

Articolo 51: Adempimenti degli uffici

TITOLO IX SANZIONI

Articolo 52: Criteri di applicazione delle sanzioni

TITOLO X INCENTIVI

Articolo 53: Destinazione del maggior gettito accertato e riscosso relativamente ad accertamenti IMU e TARI

TITOLO XI NORME FINALI

Articolo 54: Norme finali e transitorie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Definizioni

- 1) Ai fini del presente Regolamento s'intende:
 - a) per "accertamento" il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso; nell'ambito di tale attività vengono verificati anche gli elementi risultanti dalla dichiarazione, comportanti il confronto con il dovuto sulla base della dichiarazione ed il versato dal contribuente, con il conseguente eventuale recupero del parziale/omesso versamento¹. Si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160 del 27/12/2019 e ss.mm.ii, gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 01/01/2020 acquistano efficacia di titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure cautelari ed esecutive, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale².
 - b) Abrogato³
 - c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
 - d) per "dichiarazione", la dichiarazione o denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o regolamento;
 - e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale responsabile della gestione del tributo,
 - f) per "regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
 - g) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il Dirigente, il Funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante Piano Esecutivo di Gestione, Regolamenti di organizzazione e conseguenti atti della Giunta e del Dirigente, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
 - h) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o comunque l'entrata avente natura tributaria

ARTICOLO 2

Ambito e scopo del Regolamento

- 1) Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento ed alla riscossione dei tributi medesimi.

¹ Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 23.03.2007.

² Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29/09/2020.

³ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 23.03.2007.

- 2) Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
- 3) Nella gestione dei tributi disciplinati da appositi regolamenti, continuano ad essere applicate le relative norme, se non risultano contrastanti con le disposizioni del presente Regolamento.
- 4) Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

ARTICOLO 3

Entrate tributarie comunali

- 1) Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

ARTICOLO 4

Agevolazioni tributarie

- 1) Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
- 2) ABROGATO⁴
- 3) Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell'agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, la stessa dovrà essere presentata entro i termini indicati espressamente dall'Ente a pena di inammissibilità del beneficio e conseguente perdita del diritto. In luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, debitamente compilata, sottoscritta e corredata da copia di un documento di identità valido. Tale dichiarazione sostitutiva non è soggetta ad autenticazione.⁵ L'invio può essere effettuato a mezzo PEC, servizio postale o consegna a mano (privilegiando, se possibile, la modalità telematica)⁶.
- 4) Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e termini stabiliti, pena l'esclusione dall'agevolazione.

⁴ Abrogato con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018

⁵ Modificato con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018

⁶ Modificato con delibera C.C. n. 47 del 29/09/2020.

ARTICOLO 5

Aliquote e tariffe

Abrogato.

TITOLO II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

ARTICOLO 6

Forma di gestione delle entrate

- 1) Con delibera di Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto stabilito dall'art. 52, comma 5, del D. lgs. 446/97.
- 2) Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente, sia in fase di istituzione e prima applicazione che successivamente.
- 3) La forma di gestione prescelta può essere esercitata ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97 e deve comunque rispondere a criteri di massima economicità, funzionalità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
- 4) Le valutazioni per la scelta della forma di gestione ritenuta ottimale debbono risultare da apposita documentata relazione nel responsabile del Settore Economico Finanziario, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
- 5) E' consentito affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi ai sensi dell' art. 52, comma 5, del D. lgs. 446/97 e ss.mm.ii.. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare⁷.

ARTICOLO 7

Il funzionario responsabile del tributo

- 1) Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio posseduto, al quale, previo consenso del medesimo, conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
- 2) In particolare, il funzionario responsabile del tributo deve:
 - a) curare tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione, nonché applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrivere le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;

⁷ Modificato con delibera C.C n. 47 del 29/09/2020.

- c) apporre il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva di entrate tributarie o sul prospetto di sintesi delle ingiunzioni di pagamento;
 - d) disporre i rimborsi;
 - e) curare il contenzioso nonché rappresentare in giudizio l'Ente per le controversie relative al tributo stesso qualora la normativa lo preveda;
 - f) all'occorrenza, esercitare il potere di autotutela, nonché provvedere a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione così come disciplinati dal Regolamento comunale adottato con Delibera di Consiglio n. 139 del 20.11.1998.
 - g) in caso di gestione del tributo affidato a terzi, verificare e controllare periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dal capitolato d'oneri;
 - h) compiere ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
- 3) In caso di assenza, impedimento, incompatibilità del funzionario responsabile del tributo, le funzioni di cui sopra sono svolte dal Dirigente del Settore Economico Finanziario o da altro dipendente da questo incaricato. In ogni caso il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal Dirigente del Settore cui appartiene l'ufficio tributario.

ARTICOLO 8

Dichiarazione tributaria

- 1) Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
- 2) La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante, e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
- 3) In caso di presentazione di dichiarazione priva di sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
- 4) Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

ARTICOLO 9

Attività di controllo

- 1) Spetta all'ufficio tributario provvedere al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

- 2) Spetta alla Giunta Comunale, con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e la definizione degli obiettivi gestionali annuali, decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il Dirigente sentito il parere della Giunta Comunale.
- 3) In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

ARTICOLO 10

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

- 1) Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario o dal Concessionario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa, tramite il Segretario Generale, la Conferenza dei Dirigenti, che adotta i necessari provvedimenti⁸.
- 2) In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento del rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare in sede di conferenza dei Dirigenti.

ARTICOLO 11

Avviso di accertamento

- 1) Mediante motivato avviso di accertamento il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo e gli eventuali interessi di mora⁹;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
- 2) Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista può essere sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad

⁸ Modificato con delibera C.C n. 47 del 29/09/2020.

⁹ Modificato con delibera C.C n. 47 del 29/09/2020.

ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti¹⁰.

- 3) Come anticipato all'art. 1, ai sensi del comma 792 e ss. dell'art. 1, della L. n. 160 del 27/12/2019 e ss.mm.ii, gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 01/01/2020 acquistano efficacia di titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure cautelari ed esecutive, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale. Il loro contenuto è stabilito dai medesimi commi 792 e ss. sopra citati. Agli stessi commi si fa riferimento in relazione all'emissione anche di eventuali accertamenti imposables secondari in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento originari (ad es. avvisi di accertamento in rettifica, accertamenti con adesione in caso di omesso versamento di rate successive alla prima o definitività dell'atto impugnato). In tutti questi casi il versamento delle somme dovute dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica del medesimo¹¹.
- 4) In caso di emissione di avvisi di accertamento esecutivi in rettifica, a seguito di riesame in autotutela dell'atto impositivo originario, entro il termine di 60 giorni dal perfezionamento della notifica di tale atto rettificativo il contribuente può eseguire il versamento del dovuto godendo dell'eventuale definizione agevolata delle sanzioni. Il termine per presentare eventuale ricorso invece continua a decorrere dalla data di notifica dell'avviso di accertamento originario¹².
- 5) Non è previsto contraddittorio preventivo all'emissione dell'avviso di accertamento¹³.

ARTICOLO 12

Notificazione

- 1) La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale mediante invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii, a mezzo PEC (posta elettronica certificata)¹⁴.
- 2) **ABROGATO**¹⁵
- 3) Se il contribuente è presente di persona presso i locali del Comune, la notifica può essere fatta mediante consegna dell'atto a mani del medesimo, da parte di dipendente comunale preventivamente incaricato allo svolgimento della funzione di messo notificatore, ai sensi di legge¹⁶.

¹⁰ Modificato con delibera C.C n. 47 del 29/09/2020.

¹¹ Introdotto con delibera C.C n. 47 del 29/09/2020.

¹² Introdotto con delibera C.C n. 47 del 29/09/2020.

¹³ Introdotto con delibera C.C n. 47 del 29/09/2020.

¹⁴ Modificato con delibera C.C n. 47 del 29/09/2020.

¹⁵ Abrogato con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018

¹⁶ Introdotto con delibera C.C n. 47 del 29/09/2020.

ARTICOLO 13

Contenzioso¹⁷

- 1) Qualora la normativa lo preveda, al Funzionario Responsabile designato dal Comune per la gestione di ogni singolo tributo spetta la rappresentanza in giudizio per le controversie relative a quel determinato tributo. la costituzione in giudizio, predisporre le memorie difensive, la sottoscrizione degli atti processuali e quant'altro necessari al fine di definire la controversia nonché tutti gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire a mediazione/reclamo, alla conciliazione giudiziale (di cui agli artt. 48 e 48-bis del D. Lgs. 546/92), proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso. Nei casi in cui la normativa non lo preveda, quanto sopra spetta al Dirigente del Servizio Tributi, quale rappresentante legale dell'Ente nell'ambito dell'attività gestionale di sua competenza¹⁸.
- 2) ABROGATO¹⁹
- 3) ABROGATO²⁰
- 4) Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto nella costituzione in giudizio, il Comune è di norma rappresentato dal Funzionario Responsabile o altro dipendente da lui delegato.
- 5) E' comunque compito del Funzionario Responsabile seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
- 6) Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

TITOLO III – DIRITTO DI INTERPELLO

ARTICOLO 14

Oggetto²¹

- 1) Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

ARTICOLO 15

Presentazione dell'istanza di interpello

¹⁷ Articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 23.03.2007.

¹⁸ Modificato con delibera C.C n. 47 del 29/09/2020.

¹⁹ Abrogato con delibera C.C. n. 47 del 29/09/2020.

²⁰ Abrogato con delibera C.C. n. 47 del 29/09/2020.

²¹ Articolo inserito con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018

- 1) In applicazione di quanto disposto dall'art. 11 della Legge 27.07.2000, n. 212 e ss.mm.ii., ciascun contribuente, anche non residente, può inoltrare al Comune di Cesenatico in qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce, per iscritto, circostanziate e specifiche istanze di interpello in materia di fiscalità comunale, con particolare riferimento agli atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria adottati dal Comune medesimo.²²
- 2) Tale istanza deve riguardare gli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e contribuente medesimo, riconducibili direttamente e in modo specifico alla sfera degli interessi del soggetto istante o degli associati di quest'ultimo, a condizione che ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione e sulla conseguente applicazione delle disposizioni legislative e normative, attinenti al caso concreto prospettato.
- 3) L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio, o di multiproprietà, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente).
- 4) Possono presentare istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi quali le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini Professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, che a casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati. In quest'ultimo caso, la risposta del Comune non produce gli effetti di cui al successivo articolo 18.
- 5) L'interpello non può essere proposto:
 - con riferimento ad accertamenti tecnici, non di competenza dell'ufficio tributi o qualora in questi non possano configurarsi incertezze di disposizioni legislative o normative;
 - quando ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - quando verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;²⁵
- 6) Il contribuente dovrà presentare istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma o al provvedimento oggetto della istanza medesima. Il mancato rispetto di tale condizione non preclude in via di principio la possibilità di acquisire comunque il parere del Comune, ma impedisce che la richiesta presentata possa assumere l'efficacia e produrre gli effetti di cui al successivo articolo 18.

²² Modificato con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018 e integrato successivamente con delibera C.C. n. 47 del 29/09/2020.

²³ Modificato con delibera C.C. n. 47 del 29/09/2020.

²⁴ Modificato con delibera C.C. n. 47 del 29/09/2020.

²⁵ Modificato con delibera C.C. n. 47 del 29/09/2020.

- 7) L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.²⁶
- 8) La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.

ARTICOLO 16

Requisiti dell'istanza di interpello²⁷

- 1) L'istanza di interpello, a pena di inammissibilità, deve contenere:
 - a) I dati identificativi del contribuente (nome e cognome o denominazione sociale, codice fiscale), dell'eventuale legale rappresentante (nome, cognome e codice fiscale) e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;²⁸
 - b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle lettere a) e c) del comma 1, dell'articolo 11, della *legge 27 luglio 2000, n. 212*;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale prospettato e da trattare, sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta e l'indicazione di eventuali recapiti, di telefax o telematici, per una rapida comunicazione da parte del Comune. La suddetta esposizione non è prescritta a pena di inammissibilità dell'istanza; tuttavia, se mancante, non dà luogo alla formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 11, comma 3, secondo periodo, della Legge 212/2000.
 - f) la sottoscrizione dell'interpellante o del suo legale rappresentante ovvero del Procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 600/1973, contenuta in calce o a margine dell'atto o allegata allo stesso.
- 2) All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
- 3) In caso di mancata sottoscrizione o di mancata indicazione degli elementi di cui al comma 1, il Comune può invitare il contribuente a regolarizzare l'istanza entro 30 giorni.
- 4) Comunque l'istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la regolarizzazione.

²⁶ Modificato con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018.

²⁷ Modificato con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018

²⁸ Modificato con delibera C.C n. 47 del 29/09/2020

ARTICOLO 17

Adempimenti del Comune²⁹

- 1) La risposta, scritta e motivata, è formulata dal funzionario responsabile del tributo; qualora il caso riguardi un atto di provenienza comunale, se necessario, può richiedere la interpretazione autentica all'organo che ha deliberato l'atto medesimo.
- 2) La risposta è notificata o comunicata all'interpellante mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC presso i recapiti indicati dall'istante entro 90 giorni, per le istanze di cui alla lettera a) dell'art.11 della L. 212/2000 (cosiddetto interpello ordinario) e entro 120 giorni, per le istanze di cui alla lettera c) dell'art.11 di cui sopra, decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello ovvero dalla data in cui l'istanza è stata regolarizzata ai sensi del precedente articolo 16, comma 3.
- 3) Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al secondo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione ed il parere è reso entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge. Il Comune prende atto della rinuncia implicita dell'interpello effettuando la relativa notificazione o comunicazione entro 60 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.
- 4) In pendenza dei termini di istruttoria dell'interpello, resta ferma la possibilità per i contribuenti di presentare la rinuncia espressa all'interpello che determina un'anticipata chiusura del procedimento senza che la risposta di merito venga resa e senza che il silenzio assuma significato. La rinuncia deve essere trasmessa con le medesime modalità dell'istanza di interpello e deve essere sottoscritta dall'istante o dal suo Legale Rappresentante o dal Procuratore generale o speciale con l'avvertenza che anche in questo caso la procura alla rinuncia, se non contenuta in calce o a margine dell'atto, deve essere a quest'ultima allegata. Il Comune deve prendere atto della rinuncia esplicita dell'interpello effettuando la relativa notificazione o comunicazione entro 60 giorni dalla rinuncia.
- 5) Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il funzionario responsabile ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine sopraindicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità. Per le cause di inammissibilità dell'istanza si rimanda a quanto previsto dall'art. 5, del D.Lgs. 156/2015.
- 6) Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di Cesenatico nella sezione "Amministrazione Trasparente".

²⁹ Modificato con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018

ARTICOLO 18

Efficacia della risposta fornita dal Comune

- 1) La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune, o l'introduzione di modifiche a livello normativo.³⁰
- 2) Qualora la risposta del Comune su istanze ammissibili e purché recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'art.16, comma 1, lettera e) del presente regolamento non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'art. 17, comma 2, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento eventualmente prospettato dal richiedente. Limitatamente alla fattispecie oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero dalla interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso. Nel caso in cui manchi una soluzione prospettata dall'istante ed il Comune risponda all'interpello oltre il termine di cui al comma 2 dell'art. 17, l'ente deve recuperare l'imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, senza la irrogazione delle sanzioni.
- 3) Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.³¹
- 4) In caso di atto impositivo emesso dall'Ente successivamente alla data della comunicazione della risposta ed in difformità della soluzione prospettata essendo, nel frattempo, intervenute variazioni legislative concernenti la fattispecie oggetto di interpello, non si applicano sanzioni a carico del contribuente se questo si è già comportato come indicato nella risposta o nella soluzione prospettata (ultrattività della risposta in caso di modifiche legislative).

TITOLO IV - RISCOSSIONI, RIMBORSI E TERMINI

ARTICOLO 19

Riscossione³²

- 1) Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.
- 2) In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
- 3) In relazione agli avvisi di accertamento emessi prima del 01/01/2020, la riscossione coattiva derivante dall'attività di accertamento dell'ufficio può essere effettuata:
 - a. con la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73 e ss.mm.ii. se la riscossione coattiva è affidata al soggetto preposto alla riscossione nazionale³³;

³⁰ Modificato con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018

³¹ Comma introdotto con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018

³² Articolo modificato con delibera di C.C. n. 10 del 23.03.2007

- b. con la procedura dell'Ingiunzione "rinforzata" di cui al R.D. 639/1910 seguendo le disposizioni contenute nel Titolo II del DPR 602/1973 in quanto compatibili nel caso la riscossione coattiva sia svolta in proprio dall'Ente locale o sia affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97.

Nel caso di gestione diretta della riscossione coattiva da parte dell'Ente la firma dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639 è attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 446/97.

Il visto di esecutività sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario designato responsabile della gestione dell'entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria. Nel caso di gestione diretta della riscossione coattiva da parte dell'Ente impositore il visto di esecutività da parte del Funzionario Responsabile d'imposta è apposto sul prospetto di sintesi degli atti ingiuntivi.

- 4) In relazione agli avvisi di accertamento emessi dal 01/01/2020, ai sensi dell'art. 1, commi 792 – 804, della L.160/2019 e ss.mm.ii., il mancato pagamento entro il termine utile per la presentazione del ricorso comporta che l'atto acquisti efficacia di titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure cautelari ed esecutive, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale. Divenuto titolo esecutivo, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico a soggetto legittimato alla riscossione forzata (agente della riscossione o funzionario della riscossione), soggetto che procederà ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva. Saranno posti a carico del debitore i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, comprensive anche di una quota di oneri di riscossione calcolata in percentuale sulle somme dovute, ai sensi della normativa vigente.³⁴
- 5) ABROGATO;
- 6) ABROGATO³⁵
- 7) Gli interessi per la riscossione del tributo sono dovuti nella misura pari al tasso di interesse legale vigente nei vari periodi di imposta, calcolati con maturazione giorno per giorno.
- 8) Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.
- 9) ABROGATO³⁶

³³ Modificato con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018 e con delibera C.C. n. 47 del 29/09/2020

³⁴ Introdotto con delibera C.C n. 47 del 29/09/2020

³⁵ Abrogato con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018

³⁶ Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione pari al 30% dell'ammontare dell'imposta non versata o versata tardivamente, ridotta al 10% se il ritardo non supera 30 giorni.

ARTICOLO 20³⁷

Sospensione e dilazione dei termini per annualità pregresse

- 1) Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento e di dichiarazione delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, emergenze sanitarie o da particolari situazioni di disagio economico ed individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima. Allo stesso modo possono essere sospesi o differiti i termini di pagamento di avvisi di accertamento e/o di rateizzazioni riguardanti annualità pregresse.
- 2) Su istanza del contribuente, a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, le somme dovute per annualità arretrate, sia risultanti da avvisi di accertamento che ingiunzioni fiscali per riscossione coattiva, che superino il complessivo importo di € 100,00, possono essere versate in rate mensili di pari importo, aventi scadenza nell'ultimo giorno di ciascun mese, con le seguenti modalità:
 - Per i debiti da € 100,01 a € 999,99 fino a un massimo di 8 rate;
 - Per i debiti da € 1.000,00 a € 3.000,00 fino a un massimo di 16 rate;
 - Per i debiti da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a un massimo di 24 rate;
 - Per i debiti superiori a € 6.000,01, di norma, fino a un massimo di 36 rate.
 - Per i debiti superiori a € 15.000,00, in presenza di particolari ed eccezionali situazioni ed in considerazione dell'importo stesso, il Funzionario responsabile dello specifico tributo può prevedere un numero di rate superiore, specificandone la motivazione nel provvedimento di dilazione.
 - Se l'importo di cui si chiede la rateazione è superiore a 15.000,00 € il Comune può inoltre richiedere la presentazione di polizza fidejussoria assicurativa, stipulata con primaria compagnia, o fidejussione bancaria che copra l'importo complessivo del piano di rateizzazione ed avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata, così come individuata nel provvedimento di rateazione. La suddetta garanzia deve inderogabilmente contenere tra le clausole contrattuali:
 - a) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale;
 - b) l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 C.C.;
 - c) l'immediata operatività a semplice richiesta del Comune;
 - d) la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune.³⁸
- 3) E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

Nel caso in cui gli atti siano riferiti a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

³⁷ Modificato con delibera C.C. n. 47 del 29/09/2020.

³⁸ Modificato con delibera di C.C. n. 36 del 28/03/2019 e con delibera C.C. n. 47 del 29/09/2020

- 4) Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente regolamento, ai fini della sola garanzia fidejussoria il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.³⁹
- 5) La rata minima non può essere inferiore ad Euro 50,00 mensili
- 6) La domanda di rateizzazione per somme dovute a seguito di notifica di avvisi di accertamento deve essere presentata entro il termine di definitività dell'atto.
Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria (di norma 60 giorni dalla notifica dell'atto) o comunque entro il termine indicato nell'atto con cui viene concessa la dilazione; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Nell'ipotesi in cui le somme dovute per annualità arretrate siano comprensive di sanzioni per omessa o infedele denuncia, abbattibili ad 1/3⁴⁰ se versate entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, per avere diritto all'abbattimento delle sanzioni sarà sufficiente presentare la richiesta di dilazione entro il termine per ricorrere, sempreché non vi sia la successiva revoca della dilazione accordata. In caso di revoca della dilazione verrà richiesto il pagamento anche della quota di sanzione precedentemente abbattuta (2/3).⁴¹
- 6 bis) Se la domanda di rateizzazione viene presentata all'Ente che ha emesso l'avviso di accertamento esecutivo quando quest'ultimo è già definitivo, purchè comunque prima che il credito sia stato preso in carico da parte del soggetto legittimato alla riscossione forzata, gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento e il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto. In tal caso, eccezionale, la rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui al comma 2 del presente articolo. Nel caso previsto dal presente comma comunque, se le somme dovute sono comprensive di sanzioni per omessa o infedele denuncia, non si avrà diritto alla definizione agevolata delle sanzioni con abbattimento delle stesse a 1/3, essendo già trascorso il termine previsto per aderire (il versamento delle sanzioni ridotte infatti va effettuato entro il termine per ricorrere, che in questo caso è ormai scaduto).⁴²
- 6 ter) Se il titolo esecutivo è già stato affidato in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, la domanda di rateizzazione deve essere presentata a quest'ultimo soggetto.
- 6 quater) Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione.
- 7) La domanda di rateizzazione per somme dovute a seguito di notifica di ingiunzioni fiscali derivanti da riscossione coattiva deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure cautelari o esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati a

³⁹ Modificato con delibera di C.C. n. 36 del 28/03/2019

⁴⁰ Modificato con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018

⁴¹ Periodo inserito con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 19.03.2009 e modificato con delibera C.C. n. 47 del 29/09/2020.

⁴² Comma inserito con delibera di C.C. n. 36 del 28/03/2019 e modificato con delibera C.C. n. 47 del 29/09/2020.

decorrere dal giorno successivo rispetto a quello considerato in sede di formazione dell'ingiunzione fiscale.

- 8) Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di 6 (sei) mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può essere più rateizzato (né dall'Ente che ha emesso l'atto né dal soggetto incaricato della riscossione). L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. In tal caso l'importo riscuotibile sarà comprensivo anche dell'eventuale quota di sanzione abbattuta inizialmente (2/3), come indicato al comma 6 del presente articolo. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fidejussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.⁴³
- 9) La rateizzazione non può essere accordata:
- quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 100,00;
 - quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento o l'espropriazione mobiliare o immobiliare;
 - in presenza di morosità relative a precedenti dilazioni di pagamento;
 - quando per lo stesso debito è intervenuta decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione di cui al precedente comma 8.

Solo in caso di situazioni eccezionali, documentate dal contribuente può essere presa in considerazione da parte del funzionario responsabile la possibilità di derogare a quanto sopra indicato.⁴⁴

ARTICOLO 21

Rimborsi⁴⁵

- 1) La richiesta di rimborso, da presentarsi entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, deve essere, a pena di nullità, motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Nel caso la richiesta di rimborso risulti mancante di almeno uno dei sopra elencati elementi, l'ufficio provvedere a dare un termine perentorio di giorni 30, decorrenti dall'invito del Servizio medesimo, per il perfezionamento della richiesta medesima. Nel caso in cui

⁴³ Modificato con delibera di C.C. n. 36 del 28/03/2019 e con delibera C.C. n. 47 del 29/09/2020.

⁴⁴ Modificato con delibera di C.C. n. 36 del 28/03/2019 e con delibera C.C. n. 47 del 29/09/2020.

⁴⁵ Articolo modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 23.03.2007.

Il testo vigente fino al 31.12.2006 era il seguente: "La richiesta di rimborso, da presentarsi entro il termine previsto dalle diverse normative d'imposta, deve essere, a pena di nullità, motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Nel caso la richiesta di rimborso risulti mancante di almeno uno dei sopra elencati elementi, l'ufficio provvedere a dare un termine perentorio di giorni 30, decorrenti dall'invito del Servizio medesimo, per il perfezionamento della richiesta medesima.

Gli interessi decorrono dalla data di presentazione della domanda di rimborso; decorrono, invece, dalla data di esecuzione del versamento indebito, qualora il diritto al rimborso risulti sulla base di elementi e dati direttamente desumibili dalla dichiarazione del contribuente".

il perfezionamento non avvenga entro tale termine l'istanza si intenderà definitivamente archiviata.⁴⁶

- 2) Gli interessi, pari al saggio di interesse legale vigente nei singoli periodi di imposta e con maturazione giorno per giorno, decorrono dalla data dell'eseguito versamento.
- 3) Per tutte le entrate tributarie non si procede a rimborso di somme non dovute complessivamente inferiori all'importo minimo previsto per i versamenti per lo specifico tributo (come da art. 24, c. 1 del presente regolamento), sia nel caso di richiesta di rimborso da parte del contribuente che nel caso in cui l'eventuale rimborso consegue ad attività di controllo da parte degli uffici comunali.⁴⁷

ARTICOLO 22

Sospensione e compensazioni⁴⁸

- 1) E' ammessa compensazione fra debiti tributari e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo.
- 2) Gli atti di accertamento tributari a carico del contribuente possono essere notificati contestualmente alla comunicazione di sospensione del credito spettante.
- 3) In presenza di crediti certi e liquidi esigibili dal contribuente, l'ufficio competente per il rimborso può procedere con l'istituto della compensazione, ai sensi dell'art. 1241 del Codice Civile e dell'art. 23 D.Lgs. 472/1997

TITOLO V - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI

ARTICOLO 23

Criteri generali⁴⁹

- 1) I limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di tributi comunali valutati di modica entità sono definiti ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 168, della Legge 27.12.2006, n. 296.
- 2) Si intendono limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal contribuente od il rimborso del tributo non è disposto dal Comune. Gli importi vengono fissati tenendo conto delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi del contribuente, delle spese di riscossione, degli adempimenti a carico dell'ente per la riscossione e dei rimborsi, nonché del vantaggio economico della riscossione.
- 3) La determinazione di importi diversificati è motivata dalla eventuale necessità di azione istruttoria da parte dell'ente.
- 4) Nelle ipotesi di cui agli articoli 21, comma 3, 24 e 25 l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di

⁴⁶ Modificato con delibera C.C. n. 47 del 29/09/2020.

⁴⁷ Comma introdotto con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 36 del 28/03/2019

⁴⁸ Articolo introdotto con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018

⁴⁹ Articolo modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 23.03.2007

avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

- 5) Non si procede all'accertamento, alla riscossione coattiva di tributi locali qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi per ciascun credito l'importo previsto per singolo tributo dall'art. 25 c. 1 del presente regolamento, con riferimento a ogni periodo d'imposta.⁵⁰

ARTICOLO 24⁵¹

Limiti di esenzione per versamenti diretti di modica entità da parte del contribuente

- 1) Per i casi in cui il pagamento del tributo deve avvenire, a seguito di denuncia, con versamento diretto da parte del contribuente stesso, sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

TRIBUTO	LIMITE DI ESENZIONE
- IMU (quota competenza dell'Ente)	Euro 12,00
- Imposta Comunale sulla Pubblicità	Euro 12,00
- Diritti sulle Pubbliche Affissioni	Euro 3,00
-Imposta di Scopo	Euro 3,00
-TASI	Euro 12,00
-TARI	Euro 12,00
-Imposta di soggiorno	Euro 0,19

- 2) Se il dovuto per l'intero anno d'imposta è uguale o superiore a detti limiti il versamento deve essere eseguito.
- 3) Detti limiti di esenzione sono intesi autonomamente per ogni singolo tributo e per singola annualità.

ARTICOLO 25⁵²

Pagamenti richiesti al contribuente a seguito di attività di controllo da parte dell'ente

- 1) Nel caso in cui il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

TRIBUTO	LIMITE DI ESENZIONE
- IMU	Euro 16,00
- Imposta Comunale sulla Pubblicità	Euro 16,00
-TASI	Euro 16,00
-TARI	Euro 16,00
-ISCOP	Euro 12,00
-Imposta di Soggiorno	Euro 0,19

⁵⁰ Modificato con delibera di C.C. n. 36 del 28/03/2019 e con delibera di C.C. n. 47 del 29/09/2020

⁵¹ Modificato con delibera C.C. n. 47 del 29/09/2020.

⁵² Modificato con delibera C.C. n. 47 del 29/09/2020.

- 2) I sopra indicati limiti sono fissati autonomamente per annualità e si intendono individuati nell'importo complessivo dell'eventuale atto di accertamento, comprensivo di sanzioni tributarie ed interessi ed al lordo di eventuale abbattimento delle sanzioni per adesione formale del contribuente all'atto.

ARTICOLO 26

Recupero di crediti nell'ambito di procedure concorsuali

- 1) Per i crediti nei confronti di contribuenti sottoposti a procedure concorsuali è consentita agli uffici comunali la valutazione dell'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico; si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti complessivamente inferiori a € 51,00⁵³ per ogni tributo pendente (importo riferito a tutte le annualità pendenti; comprensivo di tributo ed eventuali soprattasse ed interessi accessori);
- b) di importo inferiore o pari alle spese previste per le necessarie procedure.

ARTICOLO 27

Cause di non punibilità

- 1) Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede all'irrogazione di sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggiore tributo risultante.

TITOLO VI – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO 28⁵⁴

Principi generali

- 1) Il Comune di Cesenatico, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97 ed ai sensi dell'art. 50 della L. 449/97, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

⁵³ Testo modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 23.03.2007.

⁵⁴ In ottemperanza al disposto dell'art. 50 della legge 449 del 27/12/1997 -Collegato alla Finanziaria- , si sono ripresi i criteri di cui al D.Lgs. 218/97, con l'obiettivo principale di semplificare e ridurre il contenzioso. Negli articoli successivi si ritroveranno pertanto i criteri suddetti, peraltro adattati alla realtà dei Comuni nel principio dell'autonomia e potestà regolamentare.

ARTICOLO 29⁵⁵

Ambito di applicazione dell'Istituto dell'Accertamento con Adesione

- 1) L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
- 2) L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
- 3) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
- 4) L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
- 5) La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.
- 6) In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.
- 7) Non trova applicazione l'art. 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997 introdotto dal D.L. n. 34/2019 convertito in L. 58 del 28/06/2019.⁵⁶

ARTICOLO 30

Competenza per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

- 1) Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposta alla funzione di accertamento.

ARTICOLO 31

Avvio del procedimento

- 1) Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio Comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento, con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento;

⁵⁵ Oltre ai criteri di cui all'art. 1, si sviluppano in questo articolo altri principi, quali quelli del rapporto costi-benefici per il Comune, nonché, ovviamente i limiti dell'applicazione dell'istituto in esame.

⁵⁶ Introdotto con delibera C.C. n. 47 del 29/09/2020.

- la maggiore imposta, sanzioni ed interessi;
- i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte;
- il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ARTICOLO 32

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

- 1) L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata, Pec (posta elettronica certificata) o mediante notifica eseguita dai messi comunali, con l'indicazione degli elementi di cui al precedente art. 31, comma 1, lett. a).⁵⁷
- 2) Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
- 3) ABROGATO⁵⁸
- 4) ABROGATO⁵⁹
- 5) ABROGATO⁶⁰
- 6) La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

ARTICOLO 33

Procedimento ad iniziativa del contribuente

- 1) Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 31, comma 1, lett. a), può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all'ufficio che ne rilascia ricevuta, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
- 2) Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni singolo atto di imposizione notificato.
- 3) L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

⁵⁷ Modificato con delibera C.C. n. 47 del 29/09/2020.

⁵⁸ Abrogato con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018

⁵⁹ Abrogato con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018

⁶⁰ Abrogato con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018

- 4) La presentazione dell'istanza, purchè questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto di cui all'art. 29, commi 1 e 3, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
- 5) Nel caso l'istanza non rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, la tardiva o mancata risposta da parte del competente ufficio comunale, così come la redazione del verbale negativo, non comportano sospensione dei termini per l'impugnazione, che continuano a decorrere dalla data di notifica dell'avviso di accertamento.
- 6) Può essere presentata istanza di accertamento ai fini dell'eventuale definizione anche da parte di colui nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, con le modalità di cui ai commi precedenti.
- 7) L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo.
- 8) Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

ARTICOLO 34

Effetti dell'invito a comparire

- 1) La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Il responsabile del procedimento predispose l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.
- 2) Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
- 3) Il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio tributi, può rinviare l'incontro a tale data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.
- 4) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte dell'incaricato al procedimento.

ARTICOLO 35

Atto di accertamento con adesione

- 1) A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio.
- 2) Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché, la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione, anche in forma rateale.

ARTICOLO 36⁶¹

Perfezionamento della definizione

- 1) La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso ovvero con il versamento della prima rata di cui al successivo comma 4.
- 2) Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
- 3) Abrogato...⁶²
- 4) Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del D.Lgs. 218/1997. A tal fine l'eventuale richiesta di pagamento rateale, su base trimestrale, viene inserita nell'accordo di adesione secondo le indicazioni date dal contribuente. -L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di cui al comma 1; sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.⁶³
- 5) Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. In tal caso verrà notificato al contribuente un atto impositivo secondario nel quale saranno indicate le somme dovute, comprensive anche della sanzione di cui all'art. 13, D.Lgs. 471/97 aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta e verrà assegnato un termine di sessanta giorni dal perfezionamento della notifica per eseguire il relativo versamento. Decorso tale termine l'atto diverrà titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure cautelari ed esecutive. Tale atto non sarà soggetto ad impugnazione, se non per vizi propri.⁶⁴

ARTICOLO 37

Effetti della definizione

- 1) Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

⁶¹ Negli artt. 9 e 10, oltre ad evidenziare i tempi per il perfezionamento della definizione, si è dovuto ricorrere alla regolamentazione particolare per la TARSU che, come evidenziato, si ritiene disciplinare diversamente per l'obbligatorietà della iscrizione a ruolo. Per quanto attiene gli effetti della definizione di cui all'art. 9, si sono ricalcati appieno i criteri di cui al D.Lgs. 218/97.

⁶²Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

⁶³ Modificato con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018

⁶⁴ Modifica introdotta dall'art.3, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018. Il comma è poi stato modificato con delibera C.C. n. 47 del 29/09/2020

- 2) L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile nè dal contenuto della dichiarazione nè dagli atti in possesso alla data medesima.
- 3) Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione. In caso di mancato versamento entro il termine di 20 giorni dalla redazione del verbale, l'accertamento con adesione non produce effetti e torna ad essere applicabile ai fini impositivi l'avviso di accertamento esecutivo originario.⁶⁵

ARTICOLO 38

Sanzioni a seguito di adesione ed omessa impugnazione. Riduzione della sanzione

- 1) A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
- 2) In caso di infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione da parte del contribuente, sempre che l'istanza rientri nell'ambito applicativo dell'istituto in oggetto di cui all'art. 29, commi 1 e 3, il contribuente può usufruire dell'acquiescenza alle sanzioni comminate con l'atto d'accertamento originario entro il termine per ricorrere innanzi alle competenti commissioni tributarie.
- 3) Abrogato
- 4) Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti formulati dal Comune.

TITOLO VII – RECLAMO E MEDIAZIONE

ARTICOLO 39

Oggetto⁶⁶

- 1) Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'art. 17-bis del D.lgs. 546/1992 come modificato dal D.lgs. 156/2015.
- 2) Limitatamente alle controversie il cui valore è stabilito dall'articolo 17-bis del D.Lgs. 546/1992 il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
- 3) L'istituto del reclamo/mediazione, ai sensi del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 17-bis del D.lgs 546/1992 e ss.mm.ii., trova luogo obbligatoriamente prima della procedibilità del ricorso relativo a controversie tributarie di valore non superiore a quanto sopra detto, e rappresenta una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria.

⁶⁵ Modificato con delibera C.C. n. 47 del 29/09/2020.

⁶⁶ Articolo introdotto con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018

- 4) Obiettivo dell'istituto del reclamo è altresì il tentativo di evitare, mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

ARTICOLO 40

Modalità e termini di presentazione dell'istanza⁶⁷

- 1) L'istanza di reclamo/mediazione deve essere presentata al Comune, sotto forma di ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica dei provvedimenti che si intendono impugnare.
- 2) Al termine di proposizione del ricorso/istanza di reclamo/mediazione si applicano le disposizioni relative alla sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale.
- 3) Nell'istanza il contribuente può formulare una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

ARTICOLO 41

Competenza in merito alla valutazione⁶⁸

- 1) Il soggetto competente alla valutazione del reclamo e della proposta di mediazione, in base alla struttura organizzativa dell'Ente ed in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 4, dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, è individuato con apposito atto di Giunta Comunale, fermo restando che l'istruttoria è curata dallo stesso Servizio Tributi del Comune, che trasmette apposita relazione al soggetto nominato.

ARTICOLO 42

Valutazione⁶⁹

- 1) In via preliminare, l'Ufficio verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari al fine della sua trattazione.
- 2) Nell'ipotesi di formulazione di una proposta da parte del contribuente, la verifica sulla possibilità di accogliere la stessa o la formulazione d'ufficio di una propria proposta deve fare riferimento:
 - a) all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - b) al grado di sostenibilità della pretesa;
 - c) al principio di economicità dell'azione amministrativa.
- 3) Al fine di agevolare la definizione della controversia è possibile invitare il contribuente ad un contraddittorio ovvero a trasmettere memorie o altri documenti utili.
- 4) Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
 - a) l'accoglimento totale del reclamo;

⁶⁷ Articolo introdotto con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018

⁶⁸ Articolo introdotto con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018

⁶⁹ Articolo introdotto con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018

- b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - d) il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
- 5) Qualora le parti pervengano ad un accordo il verbale di mediazione dovrà contenere le procedure che hanno consentito di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia; in particolare dovrà contenere:
- a) Le modalità con cui si è pervenuti ad un accordo;
 - b) L'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni;
 - c) Le modalità di versamento degli stessi;
 - d) Le eventuali modalità di rateizzazione nonché il piano di dilazione concesso.
- 6) In caso di mancato accoglimento della mediazione, il provvedimento di diniego deve riportare le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria al fine di consentire al contribuente una valutazione circa l'interesse ad agire, incardinando un contenzioso innanzi la Commissione Tributaria.
- 7) Il provvedimento di diniego potrà coincidere con l'atto con il quale il Comune formula la propria proposta, evidenziando le ragioni della stessa, al quale il contribuente non ha aderito.

ARTICOLO 43

Perfezionamento dell'accordo di mediazione e sanzioni⁷⁰

- 1) Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
- 2) Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del D.Lgs. 218/1997. A tal fine l'eventuale richiesta di pagamento rateale, su base trimestrale, viene inserita nell'accordo di mediazione secondo le indicazioni date dal contribuente.

TITOLO VIII – AUTOTUTELA

ARTICOLO 44

Potere di esercizio dell'autotutela

- 1) Il Comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente. Può inoltre

⁷⁰ Articolo introdotto con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018

procedere alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

- 2) Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.

ARTICOLO 45

Funzionario responsabile competente a procedere al riesame dell'atto in via di autotutela

- 1) La competenza all'esercizio del potere di autotutela è attribuita al Funzionario Responsabile preposto alla gestione dei singoli tributi locali. In caso di inerzia ingiustificata, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

ARTICOLO 46

Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

- 1) Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all'ufficio del comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento. Le richieste di cui al comma precedente non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.

ARTICOLO 47

Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo

- 1) L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità:
 - un errore di persona
 - un evidente errore logico o di calcolo
 - un errore sul presupposto dell'imposta o della tassa
 - una doppia imposizione
 - la mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
 - la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni, o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo

ARTICOLO 48

Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

- 1) Il Comune può rinunciare all'imposizione in caso di autoaccertamento qualora, durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'art. 47 del presente regolamento.

ARTICOLO 49

Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo

- 1) Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo oppure in pendenza di giudizio, e non sussistono i vizi di cui all'art. 47 del presente regolamento per annullarlo, il responsabile del procedimento può revocarlo per motivi di opportunità previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna.
- 2) Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o in parte, l'atto, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

ARTICOLO 50

Conclusione del procedimento di riesame

- 1) Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca.
- 2) La rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
- 3) In ogni caso i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguatamente motivati.

ARTICOLO 51

Adempimenti degli uffici

- 1) Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o revoca è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.
- 2) Abrogato⁷¹
- 3) Abrogato⁷²
- 4) Abrogato⁷³

⁷¹ Abrogato con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018

⁷² Abrogato con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018

⁷³ Abrogato con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018

TITOLO IX - SANZIONI⁷⁴

ARTICOLO 52⁷⁵

Criteri di applicazione delle sanzioni

- 1) All'applicazione delle sanzioni provvede il funzionario responsabile del tributo determinando la sanzione da irrogare nel rispetto dei minimi e massimi edittali con riferimento alla normativa dei singoli tributi nonché ai D.Lgs. n. 471, 472, 473 del 18.12.1997 e ss.mm.ii.;
- 2) L'entità della sanzione applicabile è, in via generale, quella determinata, relativamente alle violazioni per le quali è previsto un minimo e un massimo, così come segue:
 - Omessa presentazione della dichiarazione: 100%;
 - Dichiarazione infedele 80%;con i minimi previsti da specifica normativa.
- 3) Il predetto funzionario può sempre graduare, anche in misura diversa da quella qui regolamentata l'entità della sanzione per ciascuna tipologia di violazione e per ogni singolo caso, previa valutazione di tutti i dati ed elementi in suo possesso (condizioni esimenti o aggravanti legate alla personalità dell'autore, alle sue condizioni economico-sociali e ai suoi precedenti fiscali).

TITOLO X – INCENTIVI⁷⁶

ARTICOLO 53⁷⁷

Destinazione del maggior gettito accertato e riscosso relativamente ad accertamenti IMU e TARI

- 1) Ai sensi dell'art 1, comma 1091, della Legge n. 145 del 30.12.2018, fermo restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, l'Ente può destinare il maggior gettito accertato e riscosso relativamente ad accertamenti IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate, se necessario, e al trattamento economico accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Entrate anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione comunale agli accertamenti dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti in applicazione dell'art. 1 de D.L. 203/2005 e ss.mm.ii..
- 2) Le modalità per la costituzione e ripartizione del relativo fondo incentivante sono disciplinate dallo specifico regolamento approvato dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 48, c.3, del D.Lgs 267/2000.⁷⁸

⁷⁴ Titolo introdotto con delibera di C.C. n. 36 del 28/03/2019

⁷⁵ Articolo introdotto con delibera di C.C. n. 36 del 28/03/2019

⁷⁶ Titolo introdotto con delibera di C.C. n. 36 del 28/03/2019

⁷⁷ Articolo introdotto con delibera di C.C. n. 36 del 28/03/2019

⁷⁸ Modificato con delibera C.C. n. 47 del 29/09/2020.

TITOLO XI – NORME FINALI

ARTICOLO 54

Norme finali e transitorie

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020⁷⁹
- 2) Abrogato⁸⁰
- 3) Abrogato⁸¹
- 4) Abrogato⁸²
- 5) Abrogato⁸³

⁷⁹ Modificato con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018 e successivamente con delibera di C.C. n. 36 del 28/03/2019 e n. 47 del 29/09/2020

⁸⁰ Abrogato con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018

⁸¹ Abrogato con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018

⁸² Abrogato con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018

⁸³ Abrogato con delibera C.C. n.20 del 27/03/2018